

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 198

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO,
ROTONDO, IOVENE e BATTAGLIA Giovanni**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2001

Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che qui presentiamo è il frutto del lungo e meditato lavoro che il Parlamento ha svolto nella XIII legislatura. Il testo è stato infatti approvato dall'Aula del Senato il 9 luglio 1998, e si trovava all'attenzione dell'Assemblea della Camera dei deputati al momento della chiusura dei lavori parlamentari.

Esso innova profondamente la normativa e le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale di progetti, piani e programmi, recependo le direttive comunitarie in materia. In particolare, tende a snellire le procedure e a rendere più efficace il processo decisionale, che compete al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per quanto attiene ai progetti di rilevanza nazionale e alle regioni per quelli di rilevanza locale.

La valutazione dell'impatto ambientale costituisce un'autorizzazione ambientale integrata, comprensiva e sostitutiva di tutti i pareri e le autorizzazioni necessari in materia ambientale. Vengono sottoposti alla procedura il progetto di un'opera (con le caratteristiche di cui agli allegati) e le sue principali

alternative, compresa l'alternativa zero. Viene introdotta una fase di istruttoria, in cui chi intende realizzare l'opera può agevolmente interloquire con la pubblica amministrazione per un rapido scambio di informazioni finalizzato alla redazione dello studio di impatto ambientale, su cui poi il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dovrà esprimersi per la valutazione dell'incidenza del progetto sull'ambiente. Tale istruttoria di consultazione tra soggetti pubblici e privati - in cui vengono assunte in tempi certi tutte le informazioni necessarie ad un'ampia e trasparente valutazione dell'impatto ambientale del progetto - viene svolta dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. Un'inchiesta pubblica garantisce inoltre l'informazione e la partecipazione dei cittadini alla procedura, prima della valutazione finale dell'incidenza del progetto sull'ambiente.

In considerazione dei notevoli aspetti innovativi della procedura delineata, si auspica una rapida approvazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in recepimento ed attuazione della direttiva 85/337/CEE, del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, del Consiglio del 3 marzo 1997, e della direttiva 96/61/CE, del Consiglio del 24 settembre 1996, definisce i principi generali, le procedure, le norme-quadro per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e per la tutela dell'ambiente nei progetti aventi un prevedibile rilevante impatto sul medesimo.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi competenza primaria in materia, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Fino alla emanazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di rispettiva competenza, di norme che si adeguino ai principi contenuti nella presente legge, si applicano le disposizioni regionali e provinciali vigenti in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 2.

(Oggetto della disciplina)

1. La valutazione dell'impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita umana, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso delle risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse, di tutelare il paesaggio ed il patrimonio culturale, architettonico ed archeologico.

2. La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e giudica, in modo appropriato ed integrato in un'unica procedura per ciascun caso particolare e conformemente alla presente legge, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e sull'interazione tra detti fattori e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

3. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è obbligatorio e vincolante, costituisce autorizzazione ambientale integrata, comprensiva, e quindi sostitutiva, di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari in materia ambientale, anche di competenza delle regioni e degli enti locali, ivi incluse, purchè non ne derivino minori entrate per i comuni interessati, l'approvazione di cui all'articolo 23 del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'autorizzazione di cui all'articolo 151 del medesimo testo unico, nonchè l'autorizzazione sotto il profilo idrologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e deve intervenire prima del rilascio del provvedi-

mento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti di cui al comma 4. Per tutti i sistemi di realizzazione dei lavori dei progetti di cui al comma 4 in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale dovrà precedere la conclusione della conferenza di servizi convocata ai fini dell'assunzione della determinazione di conclusione del procedimento. L'*iter* autorizzativo del progetto non è sospeso dall'avvio della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

4. Sono assoggettati alla valutazione dell'impatto ambientale, secondo le modalità ed i procedimenti previsti dalla presente legge, i progetti di cui all'allegato A alla presente legge ed agli allegati A e B dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996.

5. La valutazione dell'impatto ambientale non si applica a progetti direttamente destinati alla difesa nazionale e ai progetti di manutenzione nonchè al rinnovo delle autorizzazioni per impianti esistenti.

6. Sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale le modifiche o gli ampliamenti di progetti di cui al comma 4 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che avrebbero notevoli ripercussioni negative sull'ambiente. Nel caso di progetti di rilevanza nazionale si applica la procedura di cui al comma 7. Nel caso di progetti di rilevanza regionale l'autorità competente determina, secondo la procedura di verifica di cui all'articolo 10 del citato atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

7. Per i progetti di cui al comma 6, che non comportino modifiche sostanziali, il committente o l'autorità proponente trasmette all'autorità competente il progetto corredato da un sintetico studio sugli aspetti ambientali, finalizzato a documentare la natura non sostanziale della modifica ai fini dell'esclusione dalla procedura della valutazione dell'impatto ambientale. L'autorità competente provvede, entro tre mesi, sulla base degli elementi di cui all'allegato B alla presente legge, a verificare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e, se del caso, a definire le necessarie prescrizioni. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine si intende reiterato a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Decorso tale termine, il progetto si intende escluso dalla procedura.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le competenti Commissioni parlamentari, possono essere determinati per specifiche categorie progettuali, fra quelle comprese nell'allegato A, sulla base degli elementi di cui all'allegato B, soglie e criteri per l'esclusione dalla procedura.

9. Sono esclusi dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Su tali interventi il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le competenti autorità regionali assicurano la disponibilità per il pubblico delle informazioni rilevanti relative all'intervento ed alle ragioni della deroga.

10. Le opere funzionalmente e direttamente connesse alla realizzazione di un impianto sono soggette alla disciplina di valutazione dell'impatto ambientale stabilita per l'impianto medesimo.

Art. 3.

(Norme di organizzazione)

1. Con regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 1-ter, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è istituita presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) una struttura di supporto all'istruttoria per la valutazione dell'impatto ambientale e per il controllo delle attività di monitoraggio ambientale previste dai provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro i nove mesi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si provvede al riordino ed al coordinamento od all'unificazione delle attività della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con la struttura tecnica dell'ANPA di cui al comma 1, ferme restando le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

3. In via transitoria il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può conferire annualmente per attività connesse alla procedura dell'impatto ambientale, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 19 della presente legge, incarichi a tempo determinato ad esperti in

analisi dei progetti e valutazione dell'impatto ambientale.

Art. 4.

(Soggetti del procedimento)

1. Soggetti del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale sono il committente o l'autorità proponente, l'autorità competente e le comunità interessate.

2. Ai sensi della presente legge, si intende:

a) per committente, il soggetto che richiede il provvedimento di approvazione, autorizzazione o concessione che consente in via definitiva la realizzazione del progetto, ovvero le modalità e gli approfondimenti di cui all'articolo 5, comma 3;

b) per autorità proponente, la pubblica autorità che promuove l'iniziativa relativa al progetto;

c) per autorità competente, l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione dell'impatto ambientale;

d) per comunità interessate, le associazioni ambientaliste e i comitati dei cittadini che ne fanno esplicita richiesta agli enti locali territorialmente competenti.

3. È altresì assicurata la partecipazione al procedimento dei soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè di chiunque ne abbia interesse e sia in grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico nei modi e tempi previsti all'articolo 9.

Art. 5.

(Istruttoria della valutazione dell'impatto ambientale)

1. L'autorità competente garantisce lo svolgimento di una fase istruttoria per l'elaborazione dello studio dell'impatto ambien-

tale, attraverso la consultazione con il committente o con l'autorità proponente che ne facciano richiesta. L'autorità competente garantisce altresì la partecipazione del committente o dell'autorità proponente alle successive fasi procedurali e assicura lo scambio di informazioni e la collaborazione tra i soggetti privati e i soggetti della pubblica amministrazione interessati al provvedimento.

2. Il committente o l'autorità proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale, che comprende dati, analisi e informazioni secondo le linee guida descritte nell'allegato C alla presente legge.

3. Al fine di tenere conto, nella fase di elaborazione progettuale, degli elementi di sostenibilità ambientale, il committente o l'autorità proponente può richiedere all'autorità competente le modalità e gli approfondimenti necessari per la presentazione delle informazioni descritte nell'allegato C nell'ambito dello studio di impatto ambientale.

4. Le informazioni richieste dovranno essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione. Le informazioni richieste dovranno tener conto della possibilità per il committente o l'autorità proponente di raccogliere i dati richiesti e, in particolare, delle conoscenze e dei metodi di valutazione per essi disponibili.

5. L'autorità competente verifica la completezza dello studio dell'impatto ambientale e, qualora rilevi gravi carenze non sanabili nel rispetto di modalità e tempi previsti per l'istruttoria, richiede, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine di duecentoquaranta giorni di cui all'articolo 7, comma 2, si intende reiterato a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il committente o l'autorità proponente non abbia provveduto ad eliminare le carenze riscontrate in

sede di verifica, l'amministrazione pronuncia provvedimento di reiezione.

CAPO II

IMPATTO AMBIENTALE DEI PIANI E DEI PROGRAMMI

Art. 6.

(Piani e programmi di rilievo nazionale)

1. I piani ed i programmi di lavori pubblici o di infrastrutture di rilievo nazionale e di interesse pubblico e le concessioni da adottare ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela, riequilibrio e valorizzazione ambientale nonché con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle direttive comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali.

2. Ai fini del concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ciascuna amministrazione competente alla predisposizione dei piani, programmi o atti di concessione di cui al comma 1 predispone un apposito documento integrativo nel quale sono descritti:

a) i risultati attesi in termini di contributo al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;

b) i criteri e le misure adottate, anche sotto il profilo tecnologico, progettuale e di gestione;

c) le risorse finanziarie destinate alla mitigazione o alla compensazione degli impatti ambientali.

3. Ove il Ministro competente lo richieda, il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio assicura il supporto alle elaborazioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonchè previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attraverso le quali i principi della procedura di valutazione dell'impatto per i progetti, di cui alla presente legge, si applicano alla valutazione e all'approvazione di piani e di programmi di rilievo nazionale.

CAPO III

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE

Art. 7.

(Competenze e procedure per progetti di rilevanza nazionale)

1. Il progetto definitivo comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle categorie individuate all'allegato A alla presente legge, è trasmesso dal committente o dall'autorità proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali ed alla regione o alle regioni interessate e al comune o ai comuni territorialmente interessati.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, ovvero decorsi tre mesi dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma 1 da parte del committente o dell'au-

torità proponente senza che le regioni si siano espresse, provvede entro duecentoquaranta giorni dalla stessa data alla valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa i principi della tutela ambientale, sulla base della documentazione istruttoria o comunque disponibile, e tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica di cui all'articolo 9.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio acquisisce, ai fini delle valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale, nel caso in cui la realizzazione del progetto preveda, relativamente alla stessa materia, pareri, nulla-osta, autorizzazioni.

4. Ove il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio non provveda entro i termini di cui al comma 2, la questione è rimessa, entro due mesi, al Consiglio dei ministri che decide entro il mese successivo. In casi di eccezionale rilevanza e complessità il predetto termine un mese può essere prolungato fino a quattro mesi, con apposita delibera del Consiglio dei ministri.

5. In caso di pareri, nulla-osta o autorizzazioni mancanti o discordanti, ai fini di cui al comma 3 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio indice, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, apposite conferenze di servizi. Per le opere e i progetti soggetti a valutazione dell'impatto ambientale per i quali sia convocata la conferenza di servizi ai fini dell'autorizzazione finale, lo svolgimento e la conclusione della valutazione dell'impatto ambientale avvengono entro un termine non superiore a dodici mesi, fissato nella prima seduta della conferenza di servizi stessa. Il suddetto termine di dodici mesi non decorre comunque sino alla presentazione all'autorità competente dello studio di valutazione dell'impatto ambientale. Decorso detto termine senza pronunciamento dell'autorità competente, si procede ai sensi

del comma 4 del presente articolo. Alla conferenza partecipano i rappresentanti, aventi la competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza, della regione interessata, del Ministero per i beni e le attività culturali e delle altre amministrazioni, enti ed autorità di cui al comma 3. Le determinazioni concordate nella conferenza tra le amministrazioni intervenute, riportate nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.

6. Anche al di fuori della ipotesi prevista dal comma 5, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

7. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del committente o dell'autorità proponente nella *Gazzetta Ufficiale* e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

8. I progetti sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. In relazione alle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio informa ogni ventiquattro mesi il Parlamento circa lo stato di attuazione

della presente legge e degli adeguamenti normativi regionali.

Art. 8.

(Misure minime di pubblicità)

1. Contestualmente alla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il committente o l'autorità proponente provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione, su un quotidiano a diffusione nazionale ed almeno sui due quotidiani più diffusi nella provincia o nella regione interessata e in un manifesto nei comuni interessati dal progetto per gli aspetti ambientali, di un annuncio secondo uno schema-tipo indicato in apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente comunque l'indicazione del proponente e del progetto, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione dello stesso, relativa a finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento, nonchè il luogo ove è possibile prendere visione degli atti. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Gli esiti delle verifiche di cui all'articolo 2, comma 7, e le decorrenze dei termini devono essere messi a disposizione del pubblico.

Art. 9.

(Inchiesta pubblica)

1. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, può presentare in forma scritta all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale nel termine

di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 1. Il giudizio di compatibilità ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni del pubblico.

2. L'autorità competente comunica alla provincia o alle province interessate e alla regione o alle regioni interessate l'avvenuto ricevimento del progetto e dello studio dell'impatto ambientale, entro dieci giorni dal deposito degli stessi da parte del committente o dell'autorità proponente.

3. La provincia interessata o, nel caso di pertinenza di più province, la regione, può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio presentato dal committente o dall'autorità proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. Qualora il progetto riguardi più regioni, queste individuano il soggetto che curerà lo svolgimento dell'inchiesta pubblica. Qualora entro un mese dalla comunicazione di cui al comma 2 non sia stato disposto lo svolgimento dell'inchiesta pubblica, provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, secondo le modalità di cui all'allegato D alla presente legge.

4. L'inchiesta di cui al comma 3 si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi, che sono trasmessi entro tre mesi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed acquisiti e valutati ai fini del giudizio finale di valutazione dell'impatto ambientale.

5. Il committente o l'autorità proponente può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della procedura, a un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio finale di valutazione dell'impatto ambientale.

6. Quando il committente o l'autorità proponente intende uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, ov-

vero ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta all'autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe la decorrenza dei termini della procedura, che riprende il suo corso con il deposito del progetto così modificato.

Art. 10.

*(Progetti di particolare
interesse ambientale)*

1. In relazione alle dimensioni, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente interessato e alle relative interrelazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su motivata proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio anche su richiesta della regione o delle regioni interessate, possono essere individuate singole tipologie progettuali, comprese tra quelle di cui agli allegati I e II della citata direttiva 85/337/CEE, come sostituiti dalla direttiva 97/11/CE, da sottoporre a valutazione dell'impatto ambientale, stabilendo inoltre che la stessa debba essere effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o dalla regione interessata, secondo le modalità rispettivamente stabilite per ciascuna autorità competente.

CAPO IV

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
AMBIENTALE PER I PROGETTI
DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 11.

(Piani e programmi di rilievo regionale)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano le modalità attraverso le quali appli-

care i principi della procedura di valutazione dell'impatto ambientale per i progetti, desumibili dalle disposizioni della presente legge, alla valutazione ed approvazione di piani e programmi di rilievo regionale.

2. Nella disciplina dei piani e programmi di cui al comma 1 le regioni promuovono l'informazione nei confronti dei cittadini garantendo l'effettiva possibilità che essi esprimano motivati avvisi sui piani e programmi di cui è proposta la realizzazione, anche attraverso la previsione, per i piani e programmi di rilevante impatto ambientale, di inchieste pubbliche.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che la regione abbia adempiuto all'obbligo, si provvede con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 12.

(Progetti di competenza regionale)

1. Sono definiti di competenza regionale i progetti di cui agli allegati A e B dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996.

2. Nel caso di contrasto tra Stato e regione in ordine al rilievo nazionale o regionale di un progetto, la competenza per la valutazione dell'impatto ambientale viene attribuita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. In caso di progetto la cui valutazione dell'impatto ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni, ovvero si manifesti un conflitto tra regioni circa gli effetti ambientali di un progetto localizzato sul territorio di una delle

regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichi la procedura prevista al capo III della presente legge. Tale procedura si applica anche nel caso in cui il progetto sia dichiarato di prevalente interesse statale, su proposta del Ministro competente per materia, con delibera del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della regione nel cui territorio il progetto deve essere realizzato.

Art. 13.

(Legislazione regionale e procedure)

1. Le regioni provvedono a disciplinare, con apposita legge, i contenuti e le procedure di valutazione dell'impatto ambientale, secondo le condizioni, i criteri e le norme tecniche definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996.

CAPO V

PROGETTI CON IMPATTI AMBIENTALI
TRANSFRONTALIERI - PROGETTI PER
LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 14.

*(Competenze e procedure per progetti
con impatti ambientali transfrontalieri)*

1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di intesa con il Ministro degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto

ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640, notifica i progetti allo Stato interessato.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio comunica al committente o all'autorità proponente, caso per caso e su indicazione dello Stato interessato, le modalità di informazione e partecipazione del pubblico di detto Stato.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome informano immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio quando progetti di loro competenza, ai fini della presente legge, possono avere impatti ambientali transfrontalieri.

4. Il committente predispone a sua cura e sue spese la documentazione per la consultazione tra gli Stati e per l'informazione della popolazione interessata. Tale documentazione comprende lo studio dell'impatto ambientale, il progetto e ogni altro elemento utile alla valutazione degli impatti ambientali transfrontalieri.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stabilisce le modalità per l'informazione e l'eventuale partecipazione del pubblico. Gli oneri sono posti a carico del committente.

Art. 15.

(Progetti per la cooperazione allo sviluppo)

1. Sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, i progetti finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo che rientrino in una delle categorie previste dall'articolo 2, comma 4, nonchè gli ulteriori progetti che saranno indicati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità e le norme tecniche per la valutazione dell'impatto ambientale delle diverse tipologie di progetti di cui al comma 1, da applicare in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e tenendo altresì conto dei principi, delle modalità e dei criteri adottati in materia dalle maggiori organizzazioni internazionali impegnate nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

3. Alla verifica della conformità della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di cui al comma 1 provvede il Ministero degli affari esteri secondo le modalità e le norme tecniche di cui al comma 2.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 16.

(Norme transitorie)

1. Il procedimento di cui alla presente legge non si applica ai progetti elencati nell'allegato A per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legislazione vigente sia stato espresso il parere sulla compatibilità ambientale ovvero sia già intervenuta l'approvazione finale.

2. Al riordino delle competenze fra Stato e regioni si provvede, sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino

all'emanazione dei provvedimenti relativi restano ferme le competenze regionali relativamente alle tipologie di opere già disciplinate con legge regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale o rientranti nelle competenze primarie previste dagli statuti speciali.

3. Agli adempimenti relativi alla valutazione dell'impatto ambientale per le categorie progettuali di cui ai numeri 16 e 22 dell'allegato A provvedono le regioni a decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali in materia.

Art. 17.

(Misure di tutela e abrogazione di norme)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti opportuni per il controllo dell'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Qualora si verificano violazioni degli impegni presi o modifiche del progetto tali da comportare significative variazioni dell'impatto ambientale, l'autorità competente per la valutazione dell'impatto ambientale intima al responsabile di adeguare l'opera e, se necessario, ordina la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, adottando provvedimenti cautelari ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Con relazione da lui sottoscritta ed inviata semestralmente, a decorrere dall'inizio dei lavori, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle regioni od alle province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, il soggetto gestore è tenuto ad informare che i lavori sono stati eseguiti ovvero proseguono in adempimento dei contenuti e

delle prescrizioni del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti cautelari previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per inibire l'esecuzione delle opere e degli interventi che, rientranti fra le categorie dei progetti cui si applica la procedura di cui alla presente legge, non siano stati sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale e per ripristinare la situazione a spese del responsabile.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono, qualora necessario per il recepimento della corrispondente normativa comunitaria, essere modificati gli allegati alla presente legge ed all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinate, in coerenza con gli accordi internazionali e con la normativa dell'Unione europea in materia, le modalità di controllo sul rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

5. Per le categorie di progetti considerati dalla presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge in materia ambientale per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di opere, connesse alla procedura disciplinata dalla presente legge.

Art. 18.

(Sanzioni)

1. Gli atti delle procedure amministrative adottati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono nulli.

2. Chiunque realizzi un'opera, per la quale è prevista la valutazione dell'impatto ambientale, in difformità dalle condizioni prescritte dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire un miliardo ovvero di una somma pari al venti per cento del costo complessivo dell'opera se immediatamente quantificabile.

Art. 19.

(Norme di attuazione e finanziarie)

1. Gli oneri inerenti alla predisposizione degli studi dell'impatto ambientale da parte delle autorità proponenti sono ricompresi in quelli relativi alla progettazione e fanno carico ai rispettivi stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei lavori stessi.

2. Per le esigenze connesse al recepimento ed all'attuazione della normativa comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale è autorizzata la complessiva spesa di lire 2.376 milioni annue destinate al funzionamento della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e allo svolgimento di inchieste pubbliche. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge, il medesimo finanziamento o la quantità residua viene destinato al funzionamento della nuova struttura coordinata o unificata presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

3. Nel caso di progetti di particolare rilevanza, di volta in volta individuati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è stabilita, per le maggiori esigenze che si

determinano per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, una quota di onere a carico del committente o dell'autorità proponente in misura dell'1 per mille del valore dichiarato all'atto della presentazione del progetto stesso. Tale quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede, a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A
(Articolo 2, comma 4)

CATEGORIE PROGETTUALI

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonchè impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

2.a) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 50 MW, con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

b) Centrali nucleari e altri reattori nucleari, compresi la disattivazione e lo smantellamento di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).

3.a) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;

b) Impianti destinati:

alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare;

al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui altamente radioattivi; allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati;

esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi;

esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione;

c) Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui radioattivi.

4. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.

5. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

a) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;

b) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;

c) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti);

d) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
e) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

f) per la fabbricazione di esplosivi.

6.a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonchè aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 1.500 metri;

b) Costruzione di autostrade e di strade riservate alla circolazione automobilistica accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e su cui sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli;

c) Costruzione di nuove strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie; le strade di cui alla presente lettera devono essere di lunghezza di almeno 10 chilometri riferita all'intero progetto e non a singoli lotti del medesimo.

7.a) Vie navigabili e porti di navigazione interni che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate;

b) Porti commerciali marittimi, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per le navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate.

8. Impianti di smaltimento dei rifiuti, cui si applica la direttiva 91/689/CEE, mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell'allegato II-bis, punto D9, della direttiva 75/442/CEE, o interrimento di rifiuti pericolosi già classificati tossici e nocivi dalla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984.

9. Impianti per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti.

10. Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 metri o laddove un nuovo o supplementare volume di acqua determini un volume di invaso superiore ad un milione di metri cubi.

11. Le opere e gli interventi di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

12. Interporti definiti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni.

13. Impianti per la produzione del biossido di titanio di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100.

14. Elettrodotti con tensione nominale superiore a 100 kV e di lunghezza superiore a 5 chilometri.

15. Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

16. Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.

17. Costruzione di terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose.

18. Sfruttamento minerario della piattaforma continentale.

19. Realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto di idrocarburi e delle sostanze di cui al numero 17.

20. Realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui al numero 17.

21. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 5 milioni di metri cubi per anno.

22. Attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento mineralurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, ivi comprese le pertinenti discariche di residui derivanti dalle medesime attività e dalle relative lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari.

23.a) Stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;

b) Stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;

c) Stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 metri cubi;

d) Stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;

e) Stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 tonnellate.

24. Grandi impianti di estrazione di litoidi in ambiente fluviale così come saranno definiti con decreto del Presidente della Repubblica emanato secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 3.

25. Gasdotti, oleodotti e condutture di prodotti chimici di lunghezza superiore a 40 chilometri e diametro superiore o uguale a 800 millimetri, esclusi quelli disciplinati dal regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526.

26. Impianti di gassificazione e liquefazione.

ALLEGATO B
(Articolo 2, comma 7)

CRITERI DI SELEZIONE

1. *Caratteristiche dei progetti*

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- delle dimensioni del progetto;
- del cumulo con altri progetti;
- dell'utilizzazione di risorse naturali;
- della produzione di rifiuti;
- dell'inquinamento e dei disturbi ambientali;
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. *Localizzazione dei progetti*

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- dell'utilizzazione attuale del territorio;
- della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

- a) zone umide;
- b) zone costiere;
- c) zone montuose o forestali;
- d) riserve e parchi naturali;
- e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- f) zone nelle quali gli *standard* di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
- g) zone a forte densità demografica;
- h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai numeri 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

ALLEGATO C

(Articolo 5, comma 2)

INFORMAZIONI AMBIENTALI

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;

d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal committente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:

a) dovuti all'esistenza del progetto;

b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

nonchè la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.

7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli effetti di cui al numero 4.

ALLEGATO D
(Articolo 9, comma 3)

INCHIESTA PUBBLICA

1. Il presidente dell'inchiesta, scelto nell'ambito del personale, anche in quiescenza, dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, ovvero della magistratura amministrativa, è nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Non possono essere nominati ai sensi del numero 1 coloro che siano stati titolari di rapporti di lavoro anche autonomo o abbiano ricevuto sovvenzioni, anche per ragioni di studio e ricerca, o contributi a qualsiasi altro titolo, dall'autorità proponente o dal committente.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio assicura che siano adottate forme idonee di pubblicità per favorire la partecipazione dei cittadini e delle associazioni interessate alle inchieste pubbliche.

4. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 1, i consigli comunali e provinciali e le assemblee generali delle comunità montane territorialmente interessati esprimono al presidente dell'inchiesta pubblica valutazioni inerenti alla realizzazione del progetto proposto. Tali deliberazioni sono trasmesse in copia al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e al presidente della giunta regionale ai sensi del numero 8.

5. Gli enti locali, secondo i propri statuti e regolamenti, possono promuovere, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, ulteriori iniziative di partecipazione rispetto a quelle avviate dalle autorità competenti, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al presidente della regione e al presidente della inchiesta pubblica ed inviando ai predetti, a conclusione delle stesse, una memoria riassuntiva dei risultati raggiunti.

6. Il presidente dell'inchiesta pubblica, in base all'attinenza, decide sull'ammissibilità delle memorie e svolge audizioni aperte al pubblico, con i soggetti che hanno presentato le memorie ammesse, con le associazioni ambientali a carattere nazionale presenti nella regione e con le associazioni ambientali a carattere regionale-locale, nonchè concede il diritto di replica in relazione a quanto previsto dal numero 7.

7. Il committente o l'autorità proponente può presentare osservazioni alle memorie di cui ai numeri precedenti.

8. Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le memorie e i documenti presentati e le eventuali osservazioni, con una sintetica relazione

sulle attività svolte. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, le osservazioni presentate nel corso dell'inchiesta pubblica. Il parere difforme dal contenuto delle osservazioni presentate deve essere motivato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel provvedimento.

9. I compensi spettanti al presidente dell'inchiesta pubblica ed ai tre esperti sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

